



REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 28 settembre 2011:

LEGGE 5 OTTOBRE 2011 N.158

RIFORMA DEL SISTEMA PREVIDENZIALE

Art. 1 *(Finalità)*

1. Con la presente legge si intendono porre in essere alcuni interventi atti a raggiungere una maggiore autonomia e autosufficienza del Fondo Pensioni istituito con la Legge 11 febbraio 1983 n.15 e successive modifiche. Viene mantenuto l'obiettivo di assicurare le tutele previdenziali vigenti nella Repubblica e di salvaguardarne gli interessi generali. Tali interventi sono stati previsti tenendo conto della sostenibilità economica dell'intero sistema previdenziale e dei valori di solidarietà che ispirano il sistema di sicurezza sociale sammarinese.

Art.2 *(Pensione ordinaria di anzianità)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 la prestazione erogata ai sensi dell'articolo 6, comma 4 e dell'articolo 7, comma 1, della Legge n.157/2005 viene denominata "Pensione Ordinaria di Anzianità".

2. Gli assicurati maturano il diritto alla pensione di anzianità sulla base delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 4, della Legge n.157/2005, ovvero qualora la somma fra l'età anagrafica e l'anzianità contributiva raggiunga quota 100. In quest'ultimo caso, la misura della prestazione viene ridotta, in modo permanente, delle seguenti percentuali:

- qualora l'assicurato abbia maturato i 57 anni di età: 20%
- qualora l'assicurato abbia maturato i 58 anni di età: 15%
- qualora l'assicurato abbia maturato i 59 anni di età: 10%.

3. Le percentuali di cui sopra verranno definite per ogni frazione di anno.

Art. 3

1. L'articolo 15 della Legge 20 dicembre 1990 n.156 è così modificato:

“Art.15

(Autonomia ed autosufficienza del Fondo Pensioni)

Nell'ambito del Fondo Pensioni previsto all'articolo 1 della Legge 11 febbraio 1983 n.15 e nel contesto della sua gestione unitaria, il Fondo Pensioni è articolato nelle seguenti macrocategorie:

- a) Lavoratori Dipendenti
- b) Lavoratori Autonomi
- c) Lavoratori Agricoli.

All'interno della gestione della macrocategoria dei lavoratori autonomi è prevista la rilevazione contabile separata per: Liberi Professionisti, Commercianti, Artigiani, Imprenditori, Agenti e Rappresentanti, Soci di Società di Capitali nella forma giuridica di S.r.l., Titolari di Rapporti di Collaborazione Coordinata e Continuativa a Progetto, Amministratori e Presidenti di Organi di Gestione di Società di Capitali.

All'interno della macrocategoria dei lavoratori autonomi, i Soci di Società di Capitali nella forma giuridica di S.r.l., i Titolari di Rapporti di Collaborazione Coordinata e Continuativa a Progetto, gli Amministratori e Presidenti di Organi di Gestione di Società di Capitali confluiscono nella Gestione Separata.

Le aliquote per ciascuna macrocategoria di assicurati, nel caso in cui la macrocategoria non risulti in equilibrio, potranno essere modificate con decreto delegato su proposta del Comitato Esecutivo dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, previo parere del Consiglio per la Previdenza.

Le eventuali attività di ciascuna macrocategoria non possono essere trasferite in favore di altre macrocategorie, salvo quanto previsto dall'articolo 20 della Legge n.156/1990.”.

Art. 4

(Gestione Separata)

1. Nell'ambito della macrocategoria dei lavoratori autonomi è istituita con decorrenza 1° gennaio 2012 la categoria denominata Gestione Separata a cui vengono iscritti obbligatoriamente i soggetti di seguito elencati:

- a) i Soci di Società di Capitali nella forma giuridica della Responsabilità Limitata che siano titolari effettivi di quote sociali pari ad almeno il 10% del capitale sociale, residenti nella Repubblica di San Marino e che partecipino personalmente al lavoro aziendale esercitando tale attività in modo professionale ed esclusivo. Coloro che sono in possesso di tali requisiti rientrano tra i soggetti obbligati all'iscrizione alla Gestione Separata, qualora non siano già iscritti, ad altro titolo, al Fondo Pensioni obbligatorio dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.
Tutti i soci, che non siano in possesso dei requisiti sopraindicati, non possono prestare attività lavorativa all'interno della società se non regolarmente avviati al lavoro ai sensi della normativa vigente;
- b) i Titolari di Rapporto di Collaborazione Coordinata e Continuativa a Progetto come previsto dall'articolo 18 delle Legge n.131/2005;
- c) gli Amministratori e Presidenti di Società di Capitali con le seguenti modalità:
 - 1. gli iscritti nella macrocategoria dei lavoratori autonomi e che siano soggetti alle disposizioni contenute nell'articolo 11 della Legge n.66/2007, sono esclusi dall'obbligo dei versamenti previsti dalla presente normativa;
 - 2. gli assicurati ad altro titolo al Fondo Pensioni Obbligatorio dell'Istituto per la Sicurezza Sociale sono assoggettati al versamento contributivo da calcolarsi sul 30% del reddito

- percepito in qualità di Amministratori e Presidenti. Il reddito su cui verrà calcolata la percentuale sopra indicata non potrà essere, comunque, inferiore al reddito minimo previsto dalla presente normativa per i lavoratori autonomi, in relazione al periodo di attività svolto;
3. gli iscritti ad altro titolo nella categoria Gestione Separata sono assoggettati al versamento contributivo da calcolarsi sul 30% del reddito percepito in forza della seconda iscrizione. Il reddito su cui verrà calcolata la percentuale sopra indicata non potrà essere, comunque, inferiore al reddito minimo previsto dalla presente normativa per i lavoratori autonomi in relazione al periodo di attività svolto;
 4. il Socio di cui al punto a) del presente articolo, che assumerà contemporaneamente la carica di Amministratore e Presidente di Società di Capitali, in relazione ai compensi percepiti per tali cariche, è soggetto al versamento di cui al punto 2);
 5. coloro che, non rientrano nelle fattispecie di cui ai superiori punti 1), 2), 3) e 4) e che non siano già assicurati ad altro titolo al Fondo Pensioni Obbligatorio dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, sono tenuti al pagamento integrale delle aliquote da calcolarsi sul reddito minimo previsto e con le modalità di cui al Decreto n.168/1985.
2. Per le attività già in corso al 1° gennaio 2012, i soggetti tenuti all'iscrizione prevista per la Gestione Separata dovranno regolarizzare la propria posizione formalizzando la richiesta di iscrizione presso l'Istituto per la Sicurezza Sociale, entro il 31 marzo 2012. L'iscrizione di cui al presente comma viene inoltrata, su apposita modulistica predisposta dall'Istituto per la Sicurezza Sociale, allegando la documentazione attestante le risultanze anagrafiche e la tipologia dell'attività svolta.
3. Per le attività poste in essere successivamente al 1° gennaio 2012, l'Istituto per la Sicurezza Sociale provvederà all'iscrizione automatica dei soggetti di cui al punto b) del presente articolo, sulla base dell'invio, da parte dell'Ufficio del Lavoro, del contratto stipulato ai sensi dell'articolo 18 della Legge n.131/2005. Per i soggetti di cui ai punti a) e c) del presente articolo, l'iscrizione avverrà su formale comunicazione, da parte del notaio rogante, entro 30 giorni dalla stipula degli atti.

Art. 5

(Contribuzione prevista per la Gestione Separata)

1. Il contributo alla Gestione Separata è dovuto nella misura prevista al successivo articolo 9 ed è applicato sul reddito imponibile dichiarato agli effetti della Legge n.15/1983 e successive modifiche, tenuto conto dei redditi minimi previsti al successivo articolo 11 comma 1 e 2, qualora il reddito imponibile dichiarato risulti inferiore. Le modalità di dichiarazione del reddito agli effetti dell'imposta generale sui redditi di cui alla Legge n.91/1984 e successive modifiche potranno essere oggetto di modulistica emanata con apposito decreto delegato.
2. Per i Titolari di Rapporti di Collaborazione Coordinata e Continuativa a Progetto ai sensi dell'articolo 18 della Legge n.131/2005 e successive modifiche è previsto il riparto del contributo nella misura di un terzo a carico dell'iscritto e di due terzi a carico del committente. La sola quota a carico dell'iscritto è deducibile dal proprio reddito.
3. L'iscritto alla Gestione Separata di cui all'articolo 4 della presente legge, nel caso in cui non sia già iscritto ad altro titolo nel sistema di previdenza obbligatorio, può proseguire nel versamento dei contributi volontari alla gestione medesima. La formale richiesta va inoltrata all'Istituto per la Sicurezza Sociale entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività lavorativa che ha dato luogo all'iscrizione alla predetta gestione.
4. La contribuzione volontaria verrà calcolata in base ai redditi minimi previsti per la categoria di cui all'articolo 11 comma 1 e 2 della presente legge. Nel caso si tratti di soggetti rientranti tra quelli previsti all'articolo 4 punto b) della presente legge dovrà essere versata anche la quota a carico del Committente.

5. Il requisito contributivo minimo richiesto per autorizzare la prosecuzione volontaria della Gestione Separata è pari ad un anno di effettiva contribuzione nel quinquennio precedente la relativa domanda o almeno di cinque anni di effettiva contribuzione.

Art. 6

(Prestazioni Gestione Separata)

1. In relazione alla contribuzione maturata nella Gestione Separata, l'importo della pensione dovuta è determinato secondo il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi versati, al momento del pensionamento, per il coefficiente di trasformazione definito da specifica tabella, da aggiornarsi almeno ogni triennio e da emanarsi attraverso apposito decreto delegato entro il 31 dicembre 2011.

2. Qualora la rendita risultante al momento del pensionamento sia minore o uguale al 25% dell'integrazione speciale di cui alla Legge 25 febbraio 1998 n.15 e successive modifiche, verrà liquidata la prestazione pensionistica integralmente sotto forma di capitale, per l'importo pari alla posizione individuale maturata, a condizione che il titolare della prestazione abbia maturato almeno un anno di contribuzione presso la Gestione Separata pari a 216 giorni contributivi. Il capitale spettante verrà calcolato in base ai coefficienti stabiliti dal decreto delegato di cui al comma che precede.

3. Al fine di computare le frazioni di anno in rapporto all'età dell'assicurato all'atto del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato da un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore, e il coefficiente dell'età immediatamente inferiore a quella dell'assicurato e il numero dei mesi.

4. Ai fini di un eventuale cumulo dei periodi contributivi maturati nel Fondo Autonomi-Gestione Separata con quelli maturati in altre categorie, il numero di contributi giornalieri, da utilizzare per la maturazione del diritto, è costituito dal prodotto che si ottiene moltiplicando per 18 il numero dei mesi e delle frazioni di mese per i quali, nell'anno considerato, è stato riscosso il contributo previdenziale previsto dalla legge.

5. I periodi contributivi maturati nella Gestione Separata possono essere cumulati ad altri periodi se non sovrapposti, ai soli fini del riconoscimento della maturazione del diritto alla pensione ordinaria.

Art. 7

(Istituzione Gestione Residuale Lavoratori Autonomi)

1. Con decorrenza 1° gennaio 2012 è istituita la categoria denominata Gestione Residuale Lavoratori Autonomi. L'onere delle pensioni ordinarie di Artigiani e Commercianti, per la parte gravante esclusivamente sui loro fondi pensione, con decorrenza antecedente il 1° gennaio 2005, sarà trasferito a carico di detta categoria.

2. Per l'anno 2012 il disavanzo della Gestione Residuale dei Lavoratori Autonomi verrà finanziato come segue:

- fino a concorrenza della quota di pertinenza dei Lavoratori indipendenti, come da risultanze contabili dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, attraverso un prelievo dal Fondo Comune Riserva di Rischio;
- fino a concorrenza della disponibilità della Cassa Compensazione Prestazioni Economiche Temporanee Lavoratori Autonomi;
- l'eventuale quota restante attraverso un prelievo dal Bilancio dello Stato.

3. Per gli anni successivi al 2012 e sino all'esaurimento naturale della Gestione Residuale Lavoratori Autonomi, nel caso di incapienza dei Fondi di cui al presente articolo, il disavanzo sarà finanziato attraverso trasferimenti dal Bilancio dello Stato.

Art. 8

(Definizione della posizione individuale)

1. La posizione individuale è costituita dal capitale accumulato di pertinenza di ciascun iscritto, ed è alimentata dai contributi versati. Ogni singola posizione verrà rivalutata annualmente sulla base di apposita tabella da aggiornarsi almeno ogni triennio e da emanarsi attraverso apposito decreto delegato entro il 31 dicembre 2011.

Art 9

(Adeguamento aliquote contributive)

1. A parziale modifica dell'articolo 5 della Legge n.15/1983 e del Decreto 16 dicembre 2005 n.188 a partire dal 1° gennaio 2012 i lavoratori obbligatoriamente iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Autonomi saranno assoggettati alle seguenti aliquote:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Commercianti	22,00%	22,00%	22,00%	22,00%	22,00%	22,00%	22,00%	22,00%
Liberi professionisti	14,50%	16,00%	17,00%	18,00%	19,00%	20,00%	21,00%	22,00%
Artigiani	22,00%	22,00%	22,00%	22,00%	22,00%	22,00%	22,00%	22,00%
Agenti e Mediatori	14,50%	16,00%	17,00%	18,00%	19,00%	20,00%	21,00%	22,00%
Imprenditori	14,50%	16,00%	17,00%	18,00%	19,00%	20,00%	21,00%	22,00%
Gestione Separata	13,00%	13,50%	14,00%	14,50%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%

2. L'aliquota del contributo al Fondo Pensioni obbligatorio, a carico dei lavoratori dipendenti, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, viene incrementata nella misura dello 0,30% per ogni anno sino al 2016 secondo la seguente progressione:

1° gennaio 2012	contributo a carico del dipendente	4,20%
1° gennaio 2013	contributo a carico del dipendente	4,50%
1° gennaio 2014	contributo a carico del dipendente	4,80%
1° gennaio 2015	contributo a carico del dipendente	5,10%
1° gennaio 2016	contributo a carico del dipendente	5,40%

Art. 10

(Modalità di riscossione dei contributi)

1. A parziale modifica della Legge 20 dicembre 1984 n.117 e del Decreto 30 dicembre 1985 n.168, a partire dal 1° gennaio 2012, per i contribuenti appartenenti ai Fondi Pensione dei Lavoratori Autonomi e dei Lavoratori Agricoli, il calcolo dei contributi previdenziali riferito al periodo di attività, ai fini della determinazione degli acconti dovuti, viene effettuato esclusivamente sulla base del 40% dei redditi minimi previsti. Il saldo per tutti i Fondi obbligatori previsti, deve essere corrisposto sulla base della dichiarazione dei redditi e nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione medesima.

2. E' data facoltà ai contribuenti di cui al comma precedente di rateizzare autonomamente l'ammontare degli acconti mediante versamenti mensili, da effettuarsi precedentemente alle

scadenze previste per il primo acconto e per il secondo acconto di ciascun anno. L'Istituto per la Sicurezza Sociale è tenuto alla verifica della regolarità dei versamenti esclusivamente alle scadenze previste. Il calcolo degli interessi di mora e delle sanzioni su eventuali mancati, parziali o tardivi versamenti contributivi, viene effettuato con le decorrenze previste per il primo e per il secondo acconto.

Art. 11

(Adeguamento dei redditi minimi)

1. Dal 1° gennaio 2012 il reddito minimo per la macrocategoria dei Lavoratori Autonomi di cui all'articolo 3 della presente legge, verrà adeguato alla retribuzione contrattuale media territoriale di un lavoratore dell'industria incrementata della percentuale del 5% di cui all'articolo 54 della Legge n.15/1983 e successive rivalutazioni così come verrà stabilito per il 2011. Per gli esercizi seguenti tale importo viene rivalutato in base all'indice del prezzo al consumo registrato nell'anno precedente per le famiglie di operai e impiegati reso noto dall'Ufficio Programmazione Economica.

2. Per le categorie dei Liberi Professionisti, Imprenditori, Agenti Rappresentanti e per i soggetti iscritti alla Gestione Separata è prevista la gradualità di adeguamento al reddito di cui al comma che precede, secondo il seguente schema di abbattimenti percentuali, da calcolarsi sulla retribuzione così come definita al comma precedente:

Anno 2012 abbattimento del 20%

Anno 2013 abbattimento del 15%

Anno 2014 abbattimento del 10%

Anno 2015 abbattimento del 5%

Anno 2016 adeguamento alla retribuzione/reddito risultante dall'applicazione del disposto di cui al primo comma del presente articolo.

3. Per gli appartenenti alla categoria degli Artigiani l'adeguamento di cui al comma 1 avviene dal 1° gennaio 2012.

4. Per gli appartenenti alla categoria dei Commercianti è previsto l'adeguamento di cui al comma 1, dall'esercizio in cui si viene a determinare un valore superiore al reddito minimo di € 28.000,00 attualmente in vigore.

5. Per i soggetti che intraprendono per la prima volta un'attività rientrante nelle categorie di Artigiani, Commercianti, Liberi Professionisti, Imprenditori e Agenti Rappresentanti, qualora tali soggetti non abbiano compiuto i 40 anni di età anagrafica al momento dell'inizio attività, oltre a quanto indicato ai commi precedenti, è previsto un abbattimento del reddito minimo per i primi tre esercizi:

- Primo anno 50%

- Secondo anno 50%

- Terzo anno 50%

6. Ai lavoratori autonomi che abbiano intrapreso l'attività da meno di tre anni prima dell'entrata in vigore della presente legge e che abbiano le caratteristiche ed i requisiti di cui al comma che precede, è data facoltà di usufruire degli abbattimenti di cui allo stesso comma per i periodi residui.

7. Tali disposizioni abrogano i disposti di cui all'articolo 35 della Legge n.179/2005 e di cui all'articolo 40 della Legge n.135/2006.

Art. 12

(Adeguamento dell'età pensionabile di vecchiaia)

1. Con decorrenza 1° gennaio 2019 per tutti i soggetti assicurati, compresi i lavoratori dipendenti del Settore Pubblico Allargato, l'età richiesta per la maturazione del diritto alla pensione

ordinaria di vecchiaia di cui all'articolo 2, comma 1 lettere a) e b), della Legge n.157/2005 viene innalzata secondo le seguenti modalità:

dal 1° gennaio 2019	65 anni e 6 mesi
dal 1° gennaio 2021	66 anni.

Art. 13

(Abrogazione incentivo)

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2012 non rientreranno tra i soggetti beneficiari del disposto di cui al comma 2 dell'articolo 7 della Legge n.157/2005 i lavoratori subordinati della Pubblica Amministrazione e del Settore Pubblico Allargato.

2. I soggetti che abbiano ottenuto l'autorizzazione al godimento dell'incentivo di cui al superiore comma precedentemente al 1° gennaio 2012 ne mantengono il diritto fino alla data del pensionamento.

Art. 14

(Adeguamento retribuzione o reddito annui massimi)

1. La retribuzione o reddito medio annuo di cui al Decreto 2 febbraio 2005 n.19 pari a €42.000,00 verrà adeguato a decorrere dal 1° gennaio 2012 e sarà rivalutato in base all'indice del prezzo al consumo registrato nell'anno precedente per le famiglie di operai e impiegati reso noto dall'Ufficio Programmazione Economica.

Art. 15

(Cumulo pensioni ordinarie)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 l'articolo 33 della Legge 11 febbraio 1983 n.15 viene abrogato e così sostituito:

“I superstiti di cui all'articolo 15 della Legge 11 febbraio 1983 n.15 hanno diritto ad una prestazione da calcolarsi sull'importo della pensione spettante al “dante causa” pensionato od assicurato, al momento del decesso, sulla base delle seguenti percentuali:

Numero superstiti	% senza coniuge	% con coniuge
1	65	65
2	70	75
3	80	90
4	95	100
5 e oltre	100	100

Verificate le condizioni di cui all'articolo 8 della Legge n.157/2005, così come modificato dall'articolo 16 della presente legge, è fatta salva la misura di un trattamento pensionistico pari ad almeno il minimo previsto dalle disposizioni in vigore.

I superstiti acquisiscono per titolo proprio il diritto alla pensione, che viene liquidata attraverso un'unica prestazione indipendentemente dal numero dei beneficiari o dalla situazione familiare, salvo quanto previsto espressamente dagli articoli 34, comma terzo, 35 comma terzo, e 36 comma secondo della Legge n.15/1983.

Qualora il superstite con diritto a pensione ordinaria indiretta o di reversibilità, sia già titolare di pensione ordinaria diretta, e/o di redditi di qualsiasi natura e provenienza compreso il valore delle rendite catastali prodotte dalle proprietà immobiliari possedute e non produttrici di altro

reddito, ad esclusione della quota di pertinenza della dimora abituale, le percentuali di cui al primo comma sono modificate nei seguenti scaglioni:

- Fino ad importo di pensione diretta di €1.400,00 la percentuale è diminuita della quota di ~~10~~15 punti;
- Per un importo di pensione diretta da €1.400,01 ad €1.700,00 la percentuale è diminuita della quota di 20 punti;
- Per un importo di pensione diretta da €1.700,01 ad €2.000,00 la percentuale è diminuita della quota di 25 punti;
- Per un importo di pensione diretta da €2.000,01 ad €2.300,00 la percentuale è diminuita della quota di 30 punti;
- Per un importo di pensione diretta da €2.300,01 ad €2.600,00 la percentuale è diminuita della quota di 35 punti;
- Per un importo di pensione diretta superiore a €2.600,00 la percentuale è diminuita della quota di 45 punti.

Gli importi di cui alla superiore tabella sono annualmente rivalutabili alle medesime condizioni stabilite all'articolo 5 della Legge n.157/2005.”.

2. In ogni caso l'ammontare del cumulo delle pensioni ordinarie non può superare il tetto previsto all'articolo 14 della presente legge.

Art. 16

(Cumulo pensioni regime Stato)

1. Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano nei seguenti casi:

- titolari di pensione ordinaria ai sensi della Legge n.15/1983 e successive modifiche, i quali maturino il diritto a pensione di reversibilità a norma della Legge n.7/1927, modificata con l'articolo 3 della Legge n.52/1993;
- titolari di pensione erogata a norma della Legge n.7/1927 e successive modifiche, qualora maturino il diritto a pensione di reversibilità o indiretta a norma della Legge 11 febbraio 1983 n. 15 e successive modifiche ed integrazioni;
- titolari di pensione diretta erogata a norma della Legge n.7/1927 e successive modifiche, qualora maturino il diritto a pensione di reversibilità a norma della medesima legge.

Art. 17

(Aggiornamento delle Prestazioni)

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2012 ed esclusivamente sui periodi contributivi maturati da questa data, la percentuale di cui all'articolo 3 punto 1 della Legge n. 157/2005, da applicare sull'importo eccedente il 50% della retribuzione o reddito medio mensile annuo di cui al Decreto 2 febbraio 2005 n. 19 e, comunque, fino al tetto retributivo, è pari allo 0,75%.

2. A parziale modifica, inoltre, della lettera a-bis del punto 2 dell'articolo 3 della Legge n.157/2005, viene stabilito che la pensione calcolata sulla base della percentuale massima di calcolo (100%) non può superare l'ammontare della media dei redditi dichiarati nei cinque esercizi precedenti il pensionamento, qualora la stessa sia superiore al reddito dichiarato per l'anno precedente alla data di decorrenza del pensionamento. Il numero degli anni di cui alle lettere a e a-bis del punto 2 dell'articolo 3 della Legge n.157/2005 vengono elevati entrambi a 20 anni.

Art. 18

(Adeguaenti al minimo)

1. Dal 1° gennaio 2012 l'integrazione al trattamento minimo deve essere richiesta dall'assicurato, il quale dovrà dichiarare di non usufruire di altra pensione, rendita o prestazione

continuativa di qualunque genere erogata dallo Stato o da qualsiasi Ente Previdenziale della Repubblica di San Marino o Stato estero, di altri redditi di qualsiasi natura o provenienza, di non avere rendite catastali prodotte da proprietà immobiliari possedute e non produttrici di altro reddito, ad esclusione della quota di pertinenza della dimora abituale, per un importo complessivo annuo pari o superiore a € 2.500,00. Tale importo è annualmente rivalutato alle medesime condizioni stabilite all'articolo 5 della Legge n.157/2005.

2. In presenza di redditi annui superiori a €2.500,00, nel caso gli stessi, sommati all'importo di pensione annua a calcolo maturata, non superino l'importo del trattamento minimo rapportato ad anno, è riconosciuta al pensionato l'erogazione della differenza fino alla concorrenza dell'importo del trattamento minimo.

3. E' fatto obbligo ai soggetti titolari di pensione ordinaria integrata al trattamento minimo ai quali siano state applicate le disposizioni precedentemente in vigore in tale ambito, di presentare nuova documentazione attestante la titolarità dei redditi percepiti, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

4. Qualora la documentazione richiesta non pervenga entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'Istituto per la Sicurezza Sociale non darà luogo al riconoscimento del diritto ad eventuali arretrati.

5. Il presente articolo abroga l'articolo 8 della Legge n.157/2005.

Art. 19

(Fondo di perequazione previdenziale)

1. Nell'ambito dei bilanci di previsione per gli esercizi finanziari a partire dal 2012 al 2016, sarà previsto un apposito stanziamento da definirsi in sede di approvazione della Legge di Bilancio di pertinenza di ciascun esercizio, le cui risorse sono destinate al sostegno del sistema di previdenza complementare.

2. Coloro che frequentano corsi di studio universitari, esclusivamente per la durata del corso scelto, sono iscritti all'istituenda Previdenza Complementare previo versamento di una quota individuale da prelevarsi ordinariamente dall'assegno di diritto allo studio ovvero mediante versamento dell'assicurato e la relativa contribuzione è posta a carico del Fondo Perequazione Previdenziale. Apposito decreto delegato ne regolerà l'esecuzione.

Art. 20

(Modalità di calcolo delle pensioni per i dipendenti del Settore Pubblico Allargato con anzianità antecedente il 31 gennaio 1983)

1. Per i dipendenti che verranno collocati a riposo, con un'anzianità di servizio nel Settore Pubblico Allargato antecedente al 31 gennaio 1983, che potranno beneficiare dei disposti di cui all'articolo 80 lettera b) della Legge 11 febbraio 1983 n.15, ai fini della determinazione dell'ammontare della pensione, per gli anni di servizio maturati fino al 31 dicembre 2011, si applicano le disposizioni di cui alle Leggi n.41/1972 e n.75/1976. In relazione agli anni di servizio maturati successivamente al 31 dicembre 2011, il calcolo della pensione verrà effettuato esclusivamente sul piede retributivo e sugli scatti di anzianità e, comunque, fino alla concorrenza del tetto massimo di cui all'articolo 14 della presente legge.

Art. 21

(Adeguamento della pensione calcolata ai sensi delle Leggi n.41/1972 e n.75/1976 con le modalità di cui alla Legge n.15/1983 e successive modifiche)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 della Legge n.157/2005 sono prorogate fino a diversa disposizione normativa.

2. Con decorrenza dal 1° gennaio 2015 le pensioni calcolate a norma degli articoli 82, 83 e 85 della Legge n.41/1972 e dell'articolo 6 della Legge n.75/1976 verranno rivalutate annualmente sulla base delle disposizioni previste per le pensioni ordinarie, calcolate a norma della Legge 8 novembre 2005 n.157 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo si applicano anche alle pensioni erogate a norma della Legge 8 marzo 1927 n.7 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 22

(Determinazione dell'età pensionabile per il compenso riconosciuto agli ex componenti del Consiglio Grande e Generale)

1. L'articolo 1 della Legge 20 marzo 1997 n. 38 è integrato dal seguente 3° comma:
"Con decorrenza dal 1° gennaio 2012 il compenso mensile di cui all'articolo 1 della Legge 20 marzo 1997 n.38, viene corrisposto secondo il seguente schema:

dal 1° gennaio 2012	al 30 settembre 2012	60 anni e 6 mesi
dal 1° ottobre 2012	al 30 giugno 2013	61 anni
dal 1° luglio 2013	al 31 marzo 2014	61 anni e 6 mesi
dal 1° aprile 2014	al 31 dicembre 2014	62 anni
dal 1° gennaio 2015	al 30 settembre 2015	62 anni e 6 mesi
dal 1° ottobre 2015	al 30 giugno 2016	63 anni
dal 1° luglio 2016	al 31 marzo 2017	63 anni e 6 mesi
dal 1° aprile 2017	al 31 dicembre 2017	64 anni
dal 1° gennaio 2018	al 30 settembre 2018	64 anni e 6 mesi
dal 1° ottobre 2018	al 30 giugno 2019	65 anni
dal 1° luglio 2019	al 31 marzo 2020	65 anni e 6 mesi
dal 1° aprile 2020	al 31 dicembre 2020	66 anni."

2. Tale compenso viene erogato agli ex Consiglieri purché non titolari di reddito da pensione superiore al tetto di cui all'articolo 14 della presente legge.

3. L'eccedenza, rispetto al tetto di cui al comma che precede, verrà decurtata dal compenso di cui alla Legge n. 38/97.

Art. 23

(Modalità di calcolo per le pensioni in regime di convenzione)

1. A partire dal 1° gennaio 2012 a favore dei lavoratori che abbiano maturato contribuzioni sia nel Fondo Pensioni obbligatorio della Repubblica di San Marino, che nel sistema previdenziale di Paesi convenzionati, la base di calcolo del pro rata a carico dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, è costituita dalle sole retribuzioni o redditi percepiti sui quali sono stati effettuati versamenti contributivi nella Repubblica di San Marino.

Art 24

(Ritenuta di solidarietà)

1. Ai fini dell'attuazione di un sistema di solidarietà fra pensionati e lavoratori attivi, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, sulle pensioni ordinarie di importo lordo superiore a €1.500,00 mensili viene applicata una ritenuta "fiscale di solidarietà" progressiva per scaglioni. L'entità della ritenuta viene definita secondo lo schema seguente:

- per l'importo complessivo di pensione, facente capo ad unico titolare derivante anche da cumulo di pensioni, da €1.500,01 a €2.000,00 l'aliquota sulla parte eccedente €1.500,01 è pari al 2,00%;

- per l'importo complessivo di pensione, facente capo ad unico titolare derivante anche da cumulo di pensioni, da € 2.000,01 a € 2.500,00 l'aliquota sulla parte eccedente € 2000,01 è pari al 2,50%;
 - per l'importo complessivo di pensione, facente capo ad unico titolare derivante anche da cumulo di pensioni, da € 2.500,01 a € 3.000,00 l'aliquota sulla parte eccedente € 2.500,01 è pari al 3,50%;
 - per l'importo complessivo di pensione, facente capo ad unico titolare derivante anche da cumulo di pensioni, da € 3.000,01 a € 3.500,00 l'aliquota sulla parte eccedente € 3.000,01 è pari al 4,50%;
 - per l'importo complessivo di pensione, facente capo ad unico titolare derivante anche da cumulo di pensioni, da € 3.500,01 a € 4.000,00 l'aliquota sulla parte eccedente € 3.500,01 è pari al 5,50%;
 - per l'importo complessivo di pensione, facente capo ad unico titolare derivante anche da cumulo di pensioni, da € 4.000,01 a € 4.500,00 l'aliquota sulla parte eccedente € 4.000,01 è pari al 6,50%;
 - per l'importo complessivo di pensione, facente capo ad unico titolare derivante anche da cumulo di pensioni, da € 4.500,01 a € 5.000,00 l'aliquota sulla parte eccedente € 4.500,01 è pari al 7,50%;
 - per l'importo complessivo di pensione, facente capo ad unico titolare derivante anche da cumulo di pensioni, da € 5.000,01 a € 5.500,00 l'aliquota sulla parte eccedente € 5.000,01 è pari al 8,50%;
 - Per l'importo complessivo di pensione, facente capo ad unico titolare derivante anche da cumulo di pensioni, da € 5.500,01 a € 6.000,00 l'aliquota sulla parte eccedente € 5.500,01 è pari al 9,50%;
 - per l'importo complessivo di pensione, facente capo ad unico titolare derivante anche da cumulo di pensioni, eccedente € 6.000,00 l'aliquota sulla parte eccedente € 6.000,00 è del 10,5%.
2. Per l'individuazione degli scaglioni di cui al presente articolo, si procede alla somma del reddito da pensione con quello dichiarato relativamente all'attività lavorativa svolta. Tale procedura si applica ai soggetti titolari delle pensioni di cui al comma che precede che abbiano svolto attività lavorativa con obbligo assicurativo nell'anno precedente e sulla base del reddito imponibile inerente all'attività dichiarata. La presente disposizione decorre dal 1° gennaio 2013.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo vengono applicate anche sulle pensioni erogate a norma della Legge 8 marzo 1927 n.7 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Con decreto delegato l'introito derivante dall'applicazione dei disposti di cui al presente articolo verrà destinato, per le ritenute applicate sulle pensioni ordinarie, al Fondo Pensioni obbligatorio dell'Istituto per la Sicurezza Sociale sulla base delle competenze delle singole gestioni, mentre per le ritenute applicate sulle pensioni erogate a norma della Legge 8 marzo 1927 n.7 sarà previsto il trasferimento dell'introito al Bilancio dello Stato.
5. Le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo vengono applicate alle prestazioni che verranno erogate dal 1° gennaio 2012 indipendentemente dalla data di maturazione del diritto e dalla data di presentazione della domanda di pensione.
6. Le pensioni di importo superiore al tetto di cui all'articolo 14, per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016 non saranno adeguate alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo registrata nell'anno precedente per le famiglie di operai e impiegati reso noto dall'Ufficio Programmazione Economica esclusivamente per la parte di reddito eccedente il tetto stesso.

Art. 25

(Provvedimenti in materia di sospensione della pensione ordinaria)

1. A parziale modifica dell'articolo 57 della Legge 11 febbraio 1983 n.15, nell'ambito dell'attività di controllo effettuata dal Servizio Ispettorato dell'Istituto per la Sicurezza Sociale o di

altri Uffici per conto dello stesso, nel caso in cui si accerti che il beneficiario di pensione svolga attività lavorativa indipendentemente dalla sua durata e incompatibile con il percepimento della stessa, l'Istituto per la Sicurezza Sociale procederà alla sospensione dell'erogazione della pensione, notificando il provvedimento sanzionatorio al soggetto interessato. La sospensione decorre dalla data nella quale è stata effettuata la verifica dell'infrazione. Qualora l'accertamento rilevi una situazione lavorativa pregressa, il provvedimento sanzionatorio riguarderà tutto il periodo accertato. Il ripristino dell'erogazione della pensione, previa verifica della cessazione dell'attività lavorativa, e del possesso di tutti i requisiti che hanno dato luogo al suo riconoscimento, verrà effettuato non prima che siano trascorsi tre mesi dalla data di sospensione della liquidazione. Per tale periodo l'Istituto per la Sicurezza Sociale non riconoscerà il diritto all'erogazione degli arretrati.

2. L'erogazione della pensione viene sospesa per la durata di un anno senza diritto al percepimento degli arretrati per tale periodo nei confronti di titolari di pensione che, nel corso del biennio successivo alla prima sospensione, ricadano nuovamente nelle condizioni di cui al primo comma.

3. In caso di recidiva reiterata, rilevata successivamente al biennio di cui al comma precedente, si applicano i provvedimenti sanzionatori di cui allo stesso comma.

4. Avverso i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente articolo è possibile avanzare ricorso ai sensi dell'articolo 60 della Legge n.15/1983 e successive modifiche.

Art. 26

(Pensioni sociali)

1. L'articolo 23 della Legge 11 febbraio 1983 n.15 è così modificato:

“Art.23

(Pensioni sociali)

Al soggetto residente sia anagraficamente che effettivamente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica di San Marino, è riconosciuta la pensione sociale a condizione che:

- a) non goda di alcun reddito di lavoro autonomo o subordinato;
- b) sia privo di altri redditi di qualsiasi natura o provenienza di importo pari o superiore all'ammontare della pensione stessa, escluse le pensioni facoltative e/o complementari. Ai fini della determinazione del reddito individuale viene compreso anche il valore delle rendite catastali prodotte dalle proprietà immobiliari possedute e non produttrici di altro reddito, ad esclusione della quota di pertinenza della dimora abituale;
- c) non sia titolare o contitolare di licenza od eserciti o sia iscritto nelle liste di contribuente come libero professionista, agente e rappresentante, o iscritto a qualunque titolo nella Gestione Separata;
- d) abbia compiuto l'età prevista all'articolo 8 della presente legge, ovvero a qualunque età, se riconosciuto inabile allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa.

Si considerano inabili ai sensi della presente legge i soggetti di cui all'articolo 13 comma 2 lettera d) della Legge n.15/1983 e quindi coloro per i quali sia accertata dall'Istituto per la Sicurezza Sociale una diminuzione della capacità di lavoro almeno del 65%.

Qualora l'importo dei redditi di cui al superiore punto b) risulti inferiore all'ammontare della pensione sociale, si dà luogo al conguaglio fino al raggiungimento dell'importo della pensione stessa.

Indipendentemente da quanto stabilito al superiore punto b) viene erogato un assegno integrativo ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente punto d) qualora il coniuge, i genitori o i figli conviventi non svolgano attività soggetta ad obbligo assicurativo e non siano titolari di pensione ordinaria erogata da qualsiasi Ente previdenziale o di redditi di qualunque natura di importo pari o superiore al trattamento minimo vigente presso l'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Qualora l'importo della pensione o dei redditi di cui sopra risulti inferiore al minimo di legge, l'assegno integrativo viene erogato a conguaglio. In questo caso l'assegno integrativo viene liquidato per un importo tale che, alla famiglia convenzionale di cui al comma precedente, è garantita un'entrata complessiva mensile pari alla somma dell'importo minimo di pensione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale e dell'importo della pensione sociale.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai titolari di pensione sociale e assegno integrativo economico in essere all'entrata in vigore della presente legge.

L'accertamento delle condizioni di cui al secondo comma del presente articolo è demandato alle Commissioni Mediche di cui al successivo articolo 61.

L'accertamento delle condizioni previste dal presente articolo viene effettuato dall'Istituto per la Sicurezza Sociale che ha facoltà di accedere alle banche dati in possesso del Settore Pubblico Allargato, nel rispetto delle restrizioni previste dalla normativa vigente.”.

2. Ai soggetti che, all'entrata in vigore della presente legge siano già titolari di pensione sociale, è fatto obbligo, entro il termine di sei mesi, di presentare tutta la documentazione necessaria ad accertare le condizioni prescritte dal presente articolo. Trascorso inutilmente il termine sopra prescritto, l'Istituto per la Sicurezza Sociale, procederà alla sospensione dell'erogazione della pensione sociale. La presentazione della documentazione attestante i requisiti richiesti, entro 90 giorni dalla sospensione, comporterà il ripristino dell'erogazione della pensione; in caso contrario si procederà alla revoca della stessa.

Art. 27

(Integrazione speciale all'importo della pensione)

1. L'articolo 4 della Legge 25 febbraio 1998 n.15 è così modificato:

“Art.4

Dal 1° gennaio 2012 ai titolari di pensione ordinaria e ai titolari di assegno integrativo per bisogno finanziario, erogati in applicazione della Legge 11 febbraio 1983 n.15 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai titolari di pensione a regime Stato liquidata a norma della Legge 8 marzo 1927 n.7, è corrisposta un'integrazione speciale all'importo della pensione quando i titolari stessi:

- a) risultino residenti anagraficamente ed effettivamente nel territorio della Repubblica di San Marino;
- b) risultino sia dal certificato di stato di famiglia che di fatto vivere soli.

L'integrazione speciale viene corrisposta a tutti coloro che godano di redditi inferiori alla somma data dall'importo della pensione minima, così come calcolata ai sensi dell'articolo 51 della Legge 11 febbraio 1983 n.15, con il 25% del valore della pensione sociale.

In deroga alla disposizione di cui al punto b) del primo comma, l'integrazione speciale viene erogata anche ai titolari di una delle pensioni del medesimo primo comma, nel caso in cui siano capi famiglia con sole persone a carico per le quali risultino beneficiari di Assegni Familiari purché, il reddito complessivo, compresi gli Assegni Familiari, non sia superiore all'importo determinato ai sensi del comma precedente.

L'importo mensile dell'integrazione speciale è pari alla differenza fra tutti i redditi percepiti, compreso il valore delle rendite catastali prodotte dalle proprietà immobiliari possedute e non produttrici di altro reddito, ad esclusione della quota di pertinenza della dimora abituale e l'importo determinato in base al comma precedente.

Il diritto all'integrazione speciale decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

L'integrazione speciale viene corrisposta per 13 mensilità all'anno.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai titolari di integrazione speciale all'importo della pensione in essere all'entrata in vigore della presente legge.

L'accertamento delle condizioni previste dal presente articolo viene effettuato dall'Istituto per la Sicurezza Sociale che ha facoltà di accedere alle banche dati in possesso del Settore Pubblico Allargato, nel rispetto delle restrizioni previste dalla normativa vigente.”.

2. Ai soggetti che, all'entrata in vigore della presente legge siano già titolari di assegno integrativo speciale, è fatto obbligo, entro il termine di sei mesi, di presentare tutta la documentazione necessaria ad accertare le condizioni prescritte dal presente articolo. Trascorso inutilmente il termine sopra prescritto, l'Istituto per la Sicurezza Sociale, procederà alla sospensione dell'erogazione dell'assegno integrativo speciale. La presentazione della documentazione attestante i requisiti richiesti, entro 90 giorni dalla sospensione, comporterà il ripristino dell'erogazione dell'assegno integrativo speciale; in caso contrario si procederà alla revoca dello stesso.

Art. 28

(Documenti per la presentazione della domanda di prestazioni vitalizie)

1. In deroga a quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 3 della Legge 21 ottobre 1988 n.105, è data facoltà ai richiedenti le prestazioni vitalizie, di qualsiasi natura erogate dall'Istituto per la Sicurezza Sociale, di documentare le risultanze anagrafiche mediante autocertificazione. L'attestazione viene resa utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Istituto per la Sicurezza Sociale, a norma dell'articolo 67 della Legge 22 dicembre 1955 n.42, esente da imposta di bollo.

Art. 29

(Segregazione del Patrimonio dei Fondi Pensione)

1. Il patrimonio riferito al "Fondo di Accantonamento Gestione Pensioni" così come previsto dall'articolo 19 della Legge n.156/1990 e successive modifiche, ed il patrimonio riferito al Fondo della costituenda previdenza complementare denominato "FONDISS", custodito o detenuto presso una Banca depositaria od altra impresa di investimento a nome e per conto dei fondi pensione sopracitati, non rientra nella massa fallimentare in caso di fallimento della Banca o dell'Impresa di investimento, ma verrà segregato a favore dei Fondi Pensione, con riserva di soddisfazione di tutte le eventuali pretese della Banca o Impresa di investimento nei confronti del Fondo stesso.

2. Se la Banca o impresa di investimento in fallimento detiene un deposito presso terzi inerente gli accantonamenti delle Gestioni Pensioni di cui al superiore comma, si presume che le attività di portafoglio siano di proprietà dei Fondi Pensione e saranno segregati in base a quanto specificato nel comma che precede.

Art. 30

(Sanzioni)

1. Gli inadempimenti alle disposizioni di cui alla presente legge sono oggetto di sanzioni pecuniarie amministrative di cui all'Allegato "H" del Decreto Delegato 30 dicembre 2009 n.180 e successive modifiche, e, qualora ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni di cui all'articolo 47 della Legge n.135/2006.

Art. 31

(Testo Unico)

1. Allo scopo di semplificare la complessa normativa in materia previdenziale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, verrà predisposto un Testo Unico tramite legge ordinaria.

Tale provvedimento andrà ad armonizzare le disposizioni in vigore, abrogando le norme in contrasto con l'intero impianto previdenziale ed aggiornando le tabelle attuariali allegate alla Legge 11 febbraio 1983 n.15. Lo stesso provvedimento potrà disciplinare l'introduzione di un tetto massimo alla prestazione pensionistica, apportando le apposite modifiche all'articolo 14 e all'articolo 17 della presente legge.

2. Il Testo Unico potrà disciplinare altresì ulteriori forme di intervento che considerino i contributi pensionistici non solo come forma di risparmio differito ma anche come forma di welfare per proteggere l'anziano e garantirgli un reddito sufficiente, che si basi sulla solidarietà non solo fra le generazioni ma anche fra redditi alti e bassi e che abbia l'obiettivo di rendere più solido il meccanismo della ripartizione e mantenerne l'equilibrio finanziario.

3. Lo stesso provvedimento modificherà i coefficienti di cui al Decreto Delegato n.75/2008, al fine di contenere l'onere per chi esercita la facoltà di riscatto degli anni di laurea.

Art. 32

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 5 ottobre 2011/1711 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Gabriele Gatti – Matteo Fiorini

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Valeria Ciavatta